

## **Sospensione del processo - riassunzione Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3718 del 14/02/2013**

Istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione - Inefficacia - Fondamento - Conseguenze - Nullità degli atti successivi del procedimento impropriamente riassunto - Sussistenza - Sopravvenuto venir meno della causa di sospensione - Irrilevanza. Nullità degli atti successivi del procedimento impropriamente riassunto Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3718 del 14/02/2013

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3718 del 14/02/2013

Durante la sospensione del processo, secondo l'art. 298, primo comma, cod. proc. civ., non possono essere compiuti atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, in quanto funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del processo, nonché causa di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l'istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero prima del passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del superamento di detta sanzione, il sopravvenuto venir meno della medesima causa.